



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO il D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020 con il quale è stato approvato il programma genetico, attualmente vigente, delle razze della specie suina costituito dal “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” (Allegato 1), dalle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” (Allegato 2) e dal “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” (Allegato 3);

VISTO il D.M. n.9364673 del 9 dicembre 2020 con il quale è stato approvato il nuovo testo del “Capitolo VII” delle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” dell’Allegato 2 del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTO il D.M. n. 0274410 del 17 giugno 2022 con il quale è stato modificato l’allegato 3 “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” del programma genetico approvato con D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTO il D.M. n 0591215 del 24 ottobre 2023 con il quale è stato approvato il nuovo testo dell’art.2 del “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” del programma genetico delle razze della specie suina, dell’Allegato 1 del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTA la nota n. 1086 del 2 luglio 2024 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), che gestisce il programma genetico delle razze della specie suina, ha chiesto l’approvazione della modifica all’art.12 e la riformulazione dell’art.13 del “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 18 giugno 2024;

CONSIDERATO che la suddetta modifica all’art.12 così come motivata e approvata dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 18 giugno 2024, risulta meritevole di accoglimento in quanto la notevole mole di dati a disposizione dell’ANAS consente di ammettere alla inseminazione artificiale anche i verri il cui gruppo in prova (SIB Test) non termina interamente la prova per morte o perché scartati, garantendo comunque una buona attendibilità dell’indice genetico della prova in stazione;

CONSIDERATO che la riformulazione dell’art.13, così come motivata e approvata dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 18 giugno 2024, risulta meritevole di accoglimento in quanto trattasi di una semplice riformulazione al fine di rendere il testo maggiormente comprensibile, definendo in maniera esplicita e di immediato riscontro che i verri candidati alla



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

inseminazione artificiale, figli di entrambi i genitori non portatori dell'allele dell'ipertermia maligna, non sono sottoposti alla verifica del genotipo per questa sindrome;

CONSIDERATO che la modifica dell'art.12 e la riformulazione dell'art.13 proposte nel loro insieme, risultano in linea con la normativa vigente e rispondenti alle finalità di conservazione e miglioramento dei programmi genetici della specie suina;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024, n. 64727, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 7 marzo 2024 al n. 168, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 5 marzo 2024 n. 108781, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 aprile 2024 al n. 260, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, con la quale sono attribuiti ai Dirigenti, titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale, gli obiettivi operativi;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei Conti al n. 320 il 6 marzo 2024;

DECRETA

Articolo 1 – E' approvato il nuovo testo del "Disciplinare per le prove in stazione della specie suina", allegato al presente decreto, del programma genetico della specie suina approvato con D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020 e già modificato con D.M. n. 0274410 del 17 giugno 2022 .

Il Direttore Generale
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Allegato:

DISCIPLINARE PER LE PROVE IN STAZIONE DELLA SPECIE SUINA

(Art. 18 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina)

CAPITOLO 1 - TITOLARITA' E SCOPO DELLE PROVE

Art. 1

L'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) è responsabile della gestione e del funzionamento dei centri genetici nonché della elaborazione dei dati ivi raccolti e della pubblicazione dei risultati.

Art. 2

La prova presso il centro genetico ha come fine quello di stabilire il valore genetico di un riproduttore maschio sulla base delle prestazioni di suoi fratelli pieni contemporanei.

CAPITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Art. 3

Alla prova sono ammessi esclusivamente soggetti delle razze Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana, iscritti nella sezione principale e figli di femmine con qualifica “madri selezionate”, e soggetti delle razze Large White, Landrace, Duroc, iscritti nella sezione specifica e figli di femmine con i requisiti previsti dalla qualifica “madri selezionate”.

Art. 4

Per ogni riproduttore sono calcolati indici genetici sulla base dei caratteri relativi a:

- velocità di crescita e consumo di alimenti ad essa associato;
- caratteristiche quali-quantitative della carcassa e della carne.

Art. 5

Il riproduttore maschio da valutare, già munito del tatuaggio di cui all'art. 15 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina, è individuato all'interno della covata come il migliore per peso e conformazione, viene contrassegnato, da parte dei funzionari incaricati del ritiro dei soggetti, con modalità stabilite dall'Ufficio centrale (UC) in modo da garantire la sua identificazione fino al termine della prova dei fratelli. Il maschio così contrassegnato viene mantenuto nell'allevamento d'origine almeno fino a detto termine. In deroga, l'ANAS può ritirare anche i maschi interi per allevarli presso proprie strutture fino al termine della prova dei fratelli.

Le misure di cui all'art. 4 vengono rilevate per le razze Large White italiana e Landrace italiana sul secondo miglior maschio della covata, che deve essere preventivamente castrato a cura dell'allevatore, e sulla miglior femmina della covata.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Art. 6

La segnalazione, la scelta e il ritiro dagli allevamenti dei soggetti da provare presso il centro genetico sono organizzati secondo norme operative stabilite dall'UC e da questo comunicate agli allevamenti iscritti.

L'UC può segnalare agli allevamenti iscritti quelle covate che, sulla base dei dati genealogici, rivestono particolare interesse per la selezione.

Art. 7

Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti agli allevamenti utenti della prova genetica e gli aspetti riguardanti la gestione sanitaria del centro genetico valgono, oltre alle disposizioni di legge in materia, le indicazioni impartite dall'UC.

Art. 8

I suinetti devono pervenire al centro genetico tra i 30 ed i 45 giorni di età e comunque ad un peso non superiore ai 16 kg. Essi vanno a costituire gruppi di contemporanei che, dopo un periodo di adattamento, iniziano la prova ad un'età media di 100 giorni.

Art. 9

Gli animali vengono pesati ogni due settimane e vengono avviati alla macellazione entro quindici giorni dalla data del raggiungimento del peso vivo di kg 155.

È consentita la macellazione a pesi inferiori per soggetti con accrescimenti particolarmente lenti, qualora ciò si rendesse necessario per una corretta gestione del centro genetico.

Art. 10

Ai suini viene somministrato mangime completo contenente additivi, secondo un piano alimentare stabilito dall'UC in base all'età dei suini ed uguale per tutti i soggetti della medesima razza allevati contemporaneamente.

Art. 11

Dopo la macellazione vengono rilevate le seguenti informazioni:

- peso della carcassa a caldo;
- pesi delle singole cosce a caldo;
- peso complessivo delle coppe con osso e delle lombate entrambe a caldo;
- spessore del lardo misurato sulla mezzena a livello della parte mediale del muscolo gluteo medio.

Dopo la consegna delle cosce al prosciuttificio vengono rilevate le seguenti informazioni:

- peso delle singole cosce prima della salatura e al termine della fase di prima salatura;
- estensione del Grasso Intermuscolare Visibile (G.I.V) sul piano di sezionamento delle cosce.

Art. 12

Alla fine della prova presso il centro genetico, i dati relativi ai caratteri considerati vengono analizzati statisticamente con modelli lineari misti multiple trait del tipo BLUP – Animal Model tenendo in considerazione tutte le parentele note tra gli animali provati.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Gli indici parziali verranno espressi singolarmente per ognuno dei caratteri oggetto di selezione.

Large White italiana e Landrace italiana

Viene calcolato un indice genetico aggregato – Indice Selezione – ottenuto come combinazione lineare degli indici parziali e dei pesi relativi attribuiti a ciascuno di essi.

Fatto salvo il disposto dell'art. 13 del presente disciplinare, possono venire iscritti dall'UC alla sottoclasse verri I.A. Selezione, di cui all'art. 9 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina, i verri in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche.

Le percentuali di cui sopra si riferiscono alla popolazione di verri provati fino alla valutazione più recente. Le dimensioni di tale popolazione vengono stabilite dalla CTC.

Il proprietario di un verro da abilitare alla inseminazione artificiale è tenuto a cedere in uso gratuito all'UC il proprio riproduttore nei tempi e nei modi stabiliti da quest'ultimo, al fine di produrre e distribuire agli allevamenti iscritti un numero di dosi di seme sufficiente a garantire l'attuazione del programma genetico della razza. L'iscrizione di un verro alla sottoclasse per l'inseminazione artificiale selezione viene effettuata solo dopo che esso abbia prodotto materiale seminale valido presso un Centro Produzione seme convenzionato con l'ANAS.

Fatto salvo il disposto dell'art. 13 del presente disciplinare, l'iscrizione dei verri in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche alla sottoclasse verri I.A. Diffusione, di cui all'art. 9 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina è attuata su richiesta dei proprietari o di iniziativa dell'UC.

Duroc italiana

Vengono calcolati due indici genetici aggregati – Indice Salumeria e Indice Resa – ottenuti come combinazione lineare degli indici parziali e dei pesi relativi attribuiti a ciascuno di essi.

Fatto salvo il disposto dell'art. 13 del presente disciplinare, possono venire iscritti dall'UC alla sottoclasse verri I.A. Selezione, di cui all'art. 9 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina, i verri che abbiano superato la prova di Sib test soddisfacendo i requisiti previsti dalle Norme tecniche.

Fatto salvo il disposto dell'art. 13 del presente disciplinare, l'iscrizione dei verri che abbiano superato la prova di Sib test soddisfacendo i requisiti previsti dalle Norme tecniche, alla sottoclasse verri I.A. Diffusione, di cui all'art. 9 del disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina è attuata su richiesta dei proprietari o di iniziativa dell'UC.

Il proprietario di un verro da abilitare alla inseminazione artificiale Selezione è tenuto a cedere in uso gratuito il riproduttore all'UC, nei tempi e nei modi stabiliti da quest'ultimo, al fine di produrre e distribuire agli allevamenti iscritti un numero di dosi di seme sufficiente a garantire l'attuazione del programma genetico della razza. L'iscrizione di un verro alla sottoclasse per l'inseminazione artificiale selezione viene effettuata solo dopo che esso abbia prodotto materiale seminale valido presso un Centro Produzione seme convenzionato con l'ANAS.

Art. 13

Alla fine della prova presso il centro genetico, i verri da iscrivere alla sottoclasse verri I.A. Selezione vengono sottoposti a prove per l'individuazione del genotipo responsabile della sindrome



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

dell'ipertermia maligna. Sono comunque considerati non portatori i figli di entrambi i genitori non portatori dell'allele dell'ipertermia maligna.

CAPITOLO 3 - NORME GENERALI

Art. 14

Le indicazioni impartite dall'UC per la gestione delle prove in stazione della specie suina devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAS. I risultati dei controlli sono pubblicati dall'UC almeno sul sito istituzionale dell'ANAS.

Art. 15

Al finanziamento dell'attività dei centri genetici si provvede ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina.

Art. 16

Le modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANAS, previo conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente, salvo intervenuto parere contrario di quest'ultima.